# **COMMISSIONE II**

# **GIUSTIZIA**

19.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1995

# PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TULLIO GRIMALDI

### INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e		Votazione nominale:	
approvazione):		Grimaldi Tullio, Presidente	259
Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (1901-bis)	253	Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Grimaldi Tullio, Presidente . 253, 256, 257,	258	Blanco ed altri: Istituzione della Corte di as-	
Anedda Gian Franco (gruppo alleanza na-		sise presso il tribunale ordinario di Gela	
zionale), Relatore	257	(2032)	259
Ricciardi Edilberto, Sottosegretario di Stato		Grimaldi Tullio, Presidente	259
per la grazia e la giustizia 255, 256,	257	Blanco Angelo (gruppo alleanza nazionale)	259
Scermino Felice (gruppo progressisti-federa-		,	
tivo)	256	Votazione nominale:	
		Grimaldi Tullio, Presidente	259
Sostituzioni:		ALLEGATI:	
Grimaldi Tullio, Presidente	253	Emendamenti e subemendamenti già appro- vati in linea di principio ed ulteriori emendamenti riferiti agli articoli del dise-	
Sui lavori della Commissione:		gno di legge n. 1901-bis	262
Grimaldi Tullio, Presidente	253	Ordine del giorno	269

### La seduta comincia alle 14,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Arlacchi, Azzano Cantarutti, Bassi Lagostena, Biondi, Bongiorno, Cesetti, Fragalà, Grasso, La Grua, Li Calzi, Nan, Novi, Pace, Parenti, Pasetto, Scozzari, Tanzilli e Taradash sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Giannotti, Salino, Basso, Floresta, Perinei, Lopedote Gadaleta, Tringali, Ranieri, Olivieri, Prestigiacomo, Bertucci, Cabrini, Torre, Baiamonte, Blanco, Bonfietti, Peretti e Lodolo D'Oria.

### Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Propongo l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere preliminarmente alla discussione del disegno di legge n. 1901-bis in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali e poi alla discussione della proposta di legge n. 2032 concernente l'istituzione della corte d'assise presso il tribunale di Gela.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (1901-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali ».

Ricordo che nella seduta del 7 novembre 1995 la Commissione ha concluso la votazione degli emendamenti riferiti al nuovo testo del disegno di legge n. 1901-bis, pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta del 26 settembre 1995. Dobbiamo quindi passare alla votazione definitiva degli emendamenti approvati in linea di principio ai fini dell'acquisizione dei pareri della I e della V Commissione, nonché alla votazione degli articoli cui sono riferiti tali emendamenti.

Avverto che la I Commissione, in data 14 novembre 1995, ha espresso parere favorevole sugli emendamenti approvati in linea di principio. Avverto inoltre che la V Commissione, in data 9 novembre 1995, ha espresso parere contrario sull'emendamento Grimaldi 28.6, in quanto comporta oneri aggiuntivi non quantificabili né coperti.

Riprendiamo la discussione dell'articolo 6. Ricordo che la Commissione ha approvato in linea di principio gli emendamenti Grimaldi 6.2 e 6.3, su cui la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento Grimaldi 6.2, già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Grimaldi 6.3, già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Risulta così precluso l'emendamento 6.1 del Governo.

Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Riprendiamo la discussione dell'articolo 20.

Ricordo che la Commissione ha approvato in linea di principio l'emendamento 20.2 del relatore, su cui la I Commissione ha espresso parere favorevole.

Pongo in votazione l'emendamento 20.2 del relatore, già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Riprendiamo la discussione dell'articolo 21.

Ricordo che la Commissione ha approvato in linea di principio gli identici emendamenti 21.1 del relatore e Grimaldi 21.2, sui quali la I Commissione ha espresso parere favorevole.

Pongo pertanto in votazione congiuntamente gli identici emendamenti 21.1 del relatore e Grimaldi 21.2, già approvati in linea di principio.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 21, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Riprendiamo la discussione dell'articolo 22.

Ricordo che la Commissione ha approvato in linea di principio gli emendamenti Finocchiaro Fidelbo 22.11 e 22.1 del Governo, sui quali la I Commissione ha espresso parere favorevole.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 22.11, già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 22.1 del Governo, già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Risulta così precluso l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 22.7.

Pongo in votazione l'articolo 22, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Riprendiamo la discussione dell'articolo 23-bis.

Ricordo che la Commissione ha approvato in linea di principio i subemendamenti 0.23-bis.1.2 e 0.23-bis.1.1 del relatore, riferiti all'emendamento 23-bis.1 del relatore nonché il subemendamento 0.23-bis.3.1 del relatore, riferito all'emendamento 23-bis.3 del relatore, sui quali la I Commissione ha espresso parere favorevole.

Pongo quindi in votazione il subemendamento 0.23-bis.1.2 del relatore, già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.23-bis.1.1 del relatore, già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 23bis.1 del relatore, nel testo modificato dai subemendamenti approvati.

(È approvato).

Risulta così assorbito l'emendamento 23-bis.2 del Governo.

Pongo in votazione il subemendamento 0.23-bis.3.1 del relatore, già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 23bis.3 del relatore, nel testo modificato dal subemendamento approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23-bis, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Riprendiamo la discussione dall'articolo 24.

Ricordo che la Commissione ha approvato in linea di principio l'emendamento 24.1 del Governo, su cui la I Commissione ha espresso parere favorevole.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento 24.1 del Governo, già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Riprendiamo la discussione dell'articolo 28.

Ricordo che la Commissione ha approvato in linea di principio l'emendamento Grimaldi 28.6, sul quale la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole e la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, in quanto comporta oneri aggiuntivi non quantificati né coperti.

Avverto che il relatore ha presentato l'emendamento 28.7, che sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

GIAN FRANCO ANEDDA. Relatore. Ricordo ai colleghi che il comma 3 dell'articolo 28 del nuovo testo del disegno di legge n. 1901-bis prevedeva che il Garante è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata, d'intesa fra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Si prevedeva altresì che il presidente e i membri fossero scelti tra soggetti che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto e dell'informatica. La Commissione, invece. nella seduta del 7 novembre scorso, ha approvato l'emendamento Grimaldi 28.6, diretto a stabilire che il Garante è organo collegiale costituito da sei membri, eletti tre dalla Camera e tre dal Senato. L'introduzione di tale disposizione avrebbe comportato, come conseguenza, oneri aggiuntivi, in quanto i membri dell'ufficio del Garante venivano aumentati di una unità (da cinque a sei): pertanto, in considerazione della maggiore spesa, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

La soluzione che propongo con la presentazione del mio emendamento 28.7, che recepisce il rilievo contrario della Commissione bilancio, consiste nello stabilire che il Garante è organo collegiale costituito da quattro (anziché sei) membri, eletti due dalla Camera e due dal Senato con voto limitato. In tal modo, si procede tra l'altro ad una riduzione delle spese, risultando diminuito il numero dei componenti l'ufficio del Garante.

Inoltre, il mio emendamento reintroduce il principio in forza del quale i membri sono scelti fra persone che assicurino indipendenza, professionalità nonché una specifica e riconosciuta competenza nelle materie del diritto e dell'informatica.

Per le ragioni esposte, raccomando quindi l'approvazione del mio emendamento 28.7.

EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Accetto l'emendamento 28.7 del relatore, anche se desidero esprimere una perplessità in ordine alla parte finale, laddove si parla di « riconosciuta competenza delle materie del diritto e dell'informatica ». Se con tale formulazione si intende il possesso di competenze in entrambi i settori, non c'è alcun problema; potrebbe però essere utile ricorrere ad una formula disgiuntiva per poter fare riferimento ad una platea più vasta di ricerca. Ciò anche perché, essendo l'autorità in questione competente a discutere di problemi attinenti a diritti personali, non ritengo necessario che tutti i componenti comprendano di diritto e di informatica.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore. Accolgo il suggerimento avanzato dal rappresentante del Governo di sostituire la congiunzione « e » con la congiunzione disgiuntiva « o ».

FELICE SCERMINO. Desidero sottoporre al relatore l'esigenza di disciplinare con la norma in esame anche il profilo concernente il quorum – sia pure modesto – necessario per l'elezione dei componenti l'ufficio del Garante da parte delle due Camere.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore, Il rilievo testé prospettato dal collega Scermino è stato preso in considerazione al momento della stesura del testo dell'emendamento e in quella sede non si è ritenuto opportuno indicare nella normativa il quorum necessario per l'elezione dei membri del Garante da parte delle Camere. L'osservazione potrà essere tenuta presente nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1901-ter, che prevede la delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive della legislazione in materia della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 28.7 del relatore nel testo riformulato, accettato dal Governo.

(E. approvato),

Risultano così preclusi gli emendamenti Grimaldi 28.6, De Julio 28.4, Finocchiario Fidelbo 28.2 e De Julio 28.5.

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(É approvato).

Riprendiamo la discussione dell'articolo 29.

Ricordo che la Commissione ha approvato in linea di principio l'emendamento 29.4 del Governo, sul quale la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

Pongo in votazione l'emendamento 29.4 del Governo, già approvato in linea di principio.

(É approvato).

Risulta così assorbito l'emendamento ; 29.5 del relatore.

Pongo in votazione l'articolo 29, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Riprendiamo la discussione dell'articolo 30.

Ricordo che la Commissione ha approvato in linea di principio gli emendamenti 30.3, 30.2 e 30.4 del relatore, sui quali la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

Pongo in votazione l'emendamento 30.2 del relatore, già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 30.3 del relatore, già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 30.4 del relatore, già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(E approvato).

Riprendiamo la discussione dell'articolo 40.

Ricordo che la Commissione ha approvato in linea di principio gli emendamenti 40.5 del relatore e 40.3 del Governo, sui quali la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

Pongo in votazione l'emendamento 40.5 del relatore, già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Risulta così assorbito l'emendamento 40.2 del relatore.

Avverto che il relatore ha presentato l'emendamento 40.6, che sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 40.6 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 40.3 del Governo, già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 40 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Riprendiamo la discussione dell'articolo 41.

Ricordo che la Commissione ha approvato in linea di principio gli emendamenti 41.2 del relatore e Grimaldi 41.7, sui quali la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore. Chiedo la votazione per parti separati dell'emendamento Grimaldi 41.7, nel senso di procedere preliminarmente alla votazione della prima parte di tale emendamento, diretta a sopprimere il comma 2 dell'articolo 41, e poi alla votazione della seconda parte dello stesso emendamento, volta a sopprimere il comma 3. Sono infatti contrario alla soppressione del comma 2, che attribuisce anche all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, istituita dal decreto legislativo n. 39 del 1993, una posizione di indipendenza dal Governo, così come previsto dal provvedimento per il Garante per la protezione dei dati. La soppressione di tale comma stravolgerebbe il contenuto dell'articolo: non solo, ma l'Autorità in questione rimarrebbe alle dipendenze del Presidente del Consiglio, cosa che non vogliamo.

Sono invece favorevole alla soppressione del comma 3 dell'articolo 41, che modifica il procedimento di nomina dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Nel testo originario approvato dalla Commissione s'è determinata una discrepanza tra l'affermazione dell'indipendenza dell'uno e la non affermazione dell'indipendenza dell'altro organo. La proposta del relatore mira a sanare tale disparità e quindi il Governo concorda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Grimaldi 41.7, soppressiva del comma 2 dell'articolo 41

(È respinta).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Grimaldi 41.7, soppressiva del comma 3 dell'articolo 41.

(È approvata).

Risultano così preclusi gli emendamenti De Julio 41.5 e 41.4.

Pongo in votazione l'emendamento 41.2 del relatore, già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Avverto che è stato presentato l'ordine del giorno Carlo Conti n. 0/1901-bis/II/1, che sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo accoglie quest'ordine del giorno, che recepisce il contenuto di un emendamento ritirato dall'onorevole Conti.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore. Signor presidente, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sull'esigenza di apportare all'articolato una serie di correzioni di forma.

Propongo pertanto alla Commissione di approvare, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, le seguenti modificazioni al testo:

All'articolo 6:

al comma 2, sostituire le parole: oltre frontiera con le seguenti: fuori dal territorio nazionale.

### All'articolo 12:

al comma 1, lettera e) sostituire le parole: nell'ambito dell'esercizio con le seguenti: nell'esercizio.

### All'articolo 13:

al comma 1, lettera c) n. 4, sostituire le parole: tale conoscenza con le seguenti: tale adempimento.

### All'articolo 19:

al comma 1, lettera d) sostituire le parole: nell'ambito con le seguenti: nell'esercizio:

al comma 1, lettera f) sostituire le parole: quando è necessario con le seguenti: qualora siano necessarie.

### All'articolo 20:

al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 27, commi 6 e 7;

al comma 4, lettera a) sostituire le parole: trattati in forma anonima con la seguente: anonimi;

al comma 4, lettera b) sostituire le parole da: per scopi fino alla fine con le seguenti per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

### All'articolo 22:

al comma 4, sostituire le parole: sia dell'interessato che di altri soggetti con le seguenti: dell'interessato, di altri soggetti.

### All'articolo 24:

al comma 1 e al comma 3, sostituire le parole: persone giuridiche con le seguenti: persone giuridiche, enti o associazioni.

#### All'articolo 26:

al comma 3, sostituire le parole da: qualora sino alla fine con le seguenti: qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano:

al comma 5, sostituire le parole: nell'ambito dell'esercizio con le seguenti: nell'esercizio.

### All'articolo 27:

al comma 6, sostituire le parole: di comunicazione o con le seguenti: di comunicazione del provvedimento o dalla data.

### All'articolo 29:

sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 27, commi 6 e 7.

### All'articolo 32:

al comma 1, sopprimere le parole: 6, comma 2.

#### All'articolo 40:

al comma 2, sopprimere le parole: 6, comma 2;

al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il termine di nove mesi di cui al comma 2 decorre da tale data.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le modificazioni al testo proposte dal relatore.

(Sono approvate).

Prima di passare al voto finale, la Presidenza chiede di essere autorizzata, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento, a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo brevemente la seduta.

# La seduta, sospesa alle 14,50, è ripresa alle 15.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione per appello nominale.

and the same the course of a superior course of the state of the same of the s

XII LEGISLATURA - SECONDA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1995

### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: Disegno di legge n. 1901-bis con il seguente nuovo titolo: « Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali »:

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Hanno votato si	29
(La Commissione approva).	

### Hanno votato sì:

Anedda, Baiamonte, Baresi, Basso, Bertucci, Blanco, Bonfietti, Cabrini, Della Valle, Di Lello Finuoli, Finocchiaro Fidelbo, Floresta, Giannotti, Grimaldi, Lodolo D'Oria, Lopedote Gadaleta, Giovanni Marino, Neri, Olivieri, Peretti, Perinei, Prestigiacomo, Ranieri, Salino, Scermino, Simeone, Simonelli, Torre e Tringali.

# Seguito della discussione della proposta di legge Blanco ed altri: Istituzione della corte d'assise presso il tribunale ordinario di Gela (2032).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Blanco ed altri: « Istituzione della corte d'assise presso il tribunale ordinario di Gela ».

Ricordo che nella seduta di ieri, 14 novembre 1995, la Commissione ha proceduto all'approvazione degli articoli del nuovo testo della proposta di legge n. 2032 ed è stata rinviata ad oggi la votazione del provvedimento nel suo complesso.

ANGELO BLANCO. In qualità di primo firmatario della proposta di legge, esprimo soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione al fine di favorire l'approvazione del provvedimento e ringrazio tutti i gruppi per la sensibilità dimostrata nel voler rafforzare la presenza dello Stato sul territorio di Gela attraverso la creazione di un'ulteriore importante struttura giudiziaria (Applausi).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione per appello nominale.

### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: Proposta di legge Blanco ed altri: « Istituzione della corte d'assise presso il tribunale di Gela » (2032):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Hanno votato si	29

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Anedda, Baiamonte, Baresi, Basso, Bertucci, Blanco, Bonfietti, Cabrini, Della Valle, Di Lello Finuoli, Finocchiaro Fidelbo, Floresta, Giannotti, Grimaldi, Lodolo D'Oria, Lopedote Gadaleta, Giovanni Marino, Neri, Olivieri, Peretti, Perinei, Prestigiacomo, Ranieri, Salino, Scermino, Simeone, Simonelli, Torre e Tringali.

### La seduta termina alle 15,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 18 novembre 1995.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

# **ALLEGATO**

# Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (1901-bis).

### **EMENDAMENTI**

All'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole da se l'ordinamento fino alla fine del comma.

6. 2.

Grimaldi.

All'articolo 6 sopprimere il comma 2.

6. 3.

Grimaldi.

All'articolo 6, comma 2, sostituire la parola: chiunque con le seguenti: Il titolare che.

6. 1.

Governo.

All'articolo 20, dopo il comma 3, inserire il seguente:

- « 4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
- a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati trattati in forma anonima;
- b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e) per scopi concernenti la difesa dello Stato, la prevenzione o l'accertamento di illeciti o l'irrogazione di sanzioni, con l'osservanza delle norme che regolano la materia ».

20. 2.

Il Relatore.

All'articolo 21, sopprimere il comma 3.

\* 21. 1.

Il Relatore.

All'articolo 21, sopprimere il comma 3.

\* 21. 2.

Grimaldi.

All'articolo 22, alla rubrica, sopprimere le parole: e alla vita sessuale; al comma 1, sostituire le parole: trattare i dati personali idonei a rivelare le anomalie fisiche e psichiche, l'uso di sostanze alcooliche o intossicanti, nonché i comportamenti e le caratteristiche sessuali o comunque riguardanti lo stato di salute con le seguenti: trattare i dati personali relativi ad anomalie fisiche e psichiche, all'uso di sostanze alcooliche o intossicanti, nonché a condizioni inerenti allo stato di salute.

22, 11,

Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 22, comma 2, sopprimere le lettere b) e c) ed inserire la seguente:

« b) se è indispensabile per il trattamento sanitario dell'interessato o di terzi ».

22, 1,

Governo.

All'articolo 22, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) quando sia necessario per la prevenzione o l'accertamento di illeciti. In questi casi la comunicazione è ammessa solo nei confronti di organi giurisdizionali o investigativi ».

22. 7.

Finocchiaro Fidelbo.

# SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO

23-bis. 1.

All'emendamento 23-bis. 1, sostituire le parole: Il consenso con le seguenti: Salvo che per i dati idonei a rivelare la vita sessuale, il consenso.

0. 23-bis. 1. 2.

Il Relatore.

#### SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO

23-bis. 1.

All'emendamento 23-bis. 1, comma 1, al termine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: fatti salvi i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza.

0. 23-bis. 1. 1.

### All'articolo 23-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante non sono richiesti quando il trattamento, comprese la comunicazione e la diffusione, dei dati di cui agli articoli 21 e 22 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Al medesimo trattamento, comprese la comunicazione e la diffusione, non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 23 ».

23-bis. 1.

Il Relatore.

### All'articolo 23-bis sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante non sono richiesti quando il trattamento dei dati di cui all'articolo 21 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Al medesimo trattamento non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 23 ».

23-bis. 2.

Governo.

# SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 23-bis. 3.

All'emendamento 23-bis. 3, capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo:

In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi del medesimo articolo 29, comma 1, lettera *l*).

0. 23-bis. 3. 1.

Il Relatore.

### All'articolo 23-bis sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento e alla diffusione dei dati di cui al comma 1 del presente articolo effettuato nell'esercizio della professione di giornalista.

Inoltre allo stesso articolo, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ove, entro sei mesi dalla proposta del Garante, il codice deontologico di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2.

23-bis. 3.

CONTROL OF MANAGEMENT

All'articolo 24, comma 3, le parole: non si applicano gli articoli 6 e 26 sono sostituite dalle seguenti: non si applica l'articolo 26.

24. 1.

Governo.

All'articolo 28, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica.

28. 7.

Il Relatore.

All'articolo 28, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Garante è organo collegiale costituito da sei membri eletti tre dalla Camera dei deputati e tre dal Senato con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente.

28. 6.

Grimaldi.

All'articolo 28, al comma 3, sostituire le parole: dal presidente e da quattro membri, con le seguenti: da:

- a) il presidente;
- b) tre membri:
- c) il presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione quale membro di diritto.

Il presidente ed i tre membri di cui alla lettera b) sono.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: i membri durano, con le seguenti: i tre membri di cui al comma 3, lettera b), durano.

28. 4.

De Julio, Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 28, comma 3, sostituire le parole: d'intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con le parole: dal Presidente del Consiglio.

28. 2.

Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 28, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e dei tre membri di cui alla lettera b) sono comprovate dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 28. 5.

De Julio, Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 29 è inserito, dopo il comma 3, il seguente:

4. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo.

29, 4.

Governo.

All'articolo 29 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

 Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti.
 5.

Il Relatore.

All'articolo 30, comma 6, aggiungere in fine, prima del punto, le seguenti parole: o motivi di difesa o sicurezza dello Stato. 30, 3.

Il Relatore.

All'articolo 30, comma 7, sostituire le parole: da un numero delimitato di addetti al relativo Ufficio individuati con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 3. con le seguenti: da un numero delimitato di addetti al relativo Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 31, comma 3.

30. 2.

Il Relatore.

All'articolo 30, comma 7, aggiungere, infine, il seguente periodo: Per le verifiche relative agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle sedute del Garante.

30. 4.

All'articolo 40, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 21, comma 4, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo 23, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.

40. 5.

Il Relatore.

All'articolo 40, comma 5, sostituire le parole: ad opera della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, con le seguenti: ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

40. 2.

Il Relatore.

All'articolo 40, comma 6, sostituire le parole: 1º luglio 1996 con le seguenti: 1º ottobre 1996.

40. 6.

Il Relatore.

All'articolo 40, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:

8. Il presidente e i membri dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge permangono nelle loro funzioni sino al 30 giugno 1997.

40. 3.

Governo.

All'articolo 41, sopprimere i commi 2 e 3.

41. 7.

Grimaldi.

All'articolo 41, comma 3, sostituire le parole da: Il presidente, fino a: dei deputati, con le seguenti: Il presidente ed i membri sono nominati dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il parere è adottato a maggioranza assoluta dei componenti.

41. 5.

De Julio, Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 41, sostituire il comma 3 con il seguente:

- 3. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
  - 2. L'Autorità è organo collegiale costituito da:
    - a) il presidente;
    - b) tre membri;
- c) il presidente del Garante per la protezione dei dati, quale membro di diritto.

Il presidente ed i tre membri di cui alla lettera b) sono scelti tra persone dotate di indiscussa moralità e indipendenza e che siano esperti di alta e riconosciuta competenza e professionalità nella materia dell'informatica. Il presidente è nominato con determinazione adottata dal Presidente del Consiglio. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, sono nominati i tre membri di cui alla lettera b) con determinazione adottata, dal Presidente del Consiglio. L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e dei tre membri di cui alla lettera b) sono comprovate dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

41. 4.

De Julio, Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 41, comma 4, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: sono approvate fino alla fine del periodo con le seguenti: sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

41. 2.

### ORDINE DEL GIORNO

### « La II Commissione

### impegna il Governo

a dettare una disciplina che preveda i casi in cui è consentita la comunicazione o la diffusione di dati e informazioni contenuti in archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da pubbliche amministrazioni solo a condizione che sia contestualmente indicata la data e la fonte di acquisizione dei dati e delle informazioni medesime. Tale disciplina dovrà in ogni caso rispettare i limiti e le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti in ordine alla conoscibilità e pubblicità degli atti ». 0/1901-bis/II/1.

Conti Carlo.

Stampato su carta riculata ecologica